



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA**

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 69-1/2026 PU da:

Cont

Parte_1

, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,

- ricorrente

-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 09/03/2026, *Parte_2* a socio unico in liquidazione ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

La domanda è stata comunicata a cura della cancelleria, ex art. 40, III comma CCI, al registro delle imprese ed è stata trasmessa, unitamente agli allegati, al Pubblico Ministero.

La società ricorrente ha espressamente rinunciato alla facoltà di essere sentita e in ogni caso l'audizione della stessa appare superflua, atteso che, dalla documentazione depositata dalla stessa, sono emersi elementi sufficienti per poter provvedere sulla domanda.

Parte ricorrente ha prodotto solo in parte la documentazione prevista dall'art. 39 CCI e dalla stessa emerge, in ogni caso, il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCI. Difatti, i debiti riportati nei bilanci degli ultimi due esercizi (all. 24 e 4) ammontano, rispettivamente, a euro 1.758.072,00 per l'anno 2022 ed euro 1.690.676,00 per l'anno 2023; i ricavi ad euro 992.687,00 euro per l'anno 2022 ed euro 1.010.636,00 per l'anno 2023, e l'attivo patrimoniale ad euro 2.090.091,00 per l'anno 2022 ed euro 2.094.311,00 per l'anno 2023, cosicché le soglie di cui alla citata norma risultano ampiamente superate.

La stessa documentazione consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI): dall'elenco delle cartelle e degli

avvisi iscritti a ruolo a carico della società, emerge difatti la sussistenza di debiti nei confronti di enti pubblici per un ammontare complessivo di euro 318.365,47 (All. 22 ricorso).

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), non avendo la stessa liquidità sufficiente per onorare i debiti sociali. In tal senso, milita la circostanza che la società istante è stata sottoposta a una procedura di esecuzione immobiliare, in cui sono intervenuti plurimi creditori (tra cui varie dipendenti dell'impresa), dato che dimostra plasticamente l'incapacità della debitrice di adempiere regolarmente agli impegni assunti. Dall'informativa rilasciata dalle Centrale Rischi e allegata al ricorso (all. 21), inoltre, emerge che la posizione debitoria della società **Parte_2** con **CP_2** è stata segnalata come in sofferenza a partire dal mese luglio 2025. Infine, lo stato d'insolvenza della società è corroborato dalla carenza di liquidità della debitrice, risultante dagli estratti del conto corrente intestato alla stessa (all. 13, 13a e 13b), il cui saldo attivo, al 9 marzo 2026, ammontava a soli 789,26 euro.

Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCI per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società istante.

La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di **Controparte_3**
[...], con sede legale in Bologna (BO), via Murri n. 47, C.F. e
P.I. **P.IVA_1**, esercente, tra l'altro, l'attività di: commercio all'ingrosso di elaboratori
elettronici, programmi e accessori;

nomina

Giudice Delegata Antonella Rimondini

nomina

Curatore il dott. **Persona_1** dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

avverte

la Curatela che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato *ex art. 130 CCI* un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta *ex art. 2215bis c.c.*), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso *ex art. 39 CCI*;

ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile *ex art. 195 CCI*;

stabilisce

la data del **25/06/2026 ad ore 11:15** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione alla Curatela delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;

autorizza

la Curatela, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 12/03/2026

La Giudice Rel.
Antonella Rimondini

Il Presidente
Pasquale Liccardo